



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

Settore III – Urbanistica e Gestione del Territorio

***REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE***

Articolo 1. Composizione gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle valutazioni d'incidenza previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e da quadro normativo Regionale di cui al Decreto A.R.T.A. n.36 del 14 febbraio 2022, è un organismo collegiale consultivo, istituito dal Comune per supporto tecnico-scientifico, per dare risposta a quanto richiesto agli Enti locali in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi del suddetto D.P.R. e garantire, mediante la multidisciplinarietà dei componenti, una corretta valutazione del progetto ambientale e, in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela ambientale ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia.

2. Il gruppo di lavoro è composto da tre professionisti esterni, scelti tra gli iscritti agli Albi degli agronomi, dei geologi e degli ingegneri o architetti, di cui uno assume le funzioni anche di segretario.

In particolare si specifica che i professionisti segnalati nella terna dai rispettivi ordini professionali devono essere in regola con le posizioni assicurative e previdenziali, con i crediti formativi e possedere i seguenti requisiti di ordine professionali:

- Il GEOLOGO deve possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni su geositi ed evidenze geomorfologiche;
- L'AGRONOMO deve possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni floristico-vegetazionali d'impatto e di incidenza;
- L'INGEGNERE o l'ARCHITETTO devono possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni di incidenza ambientale.

Articolo 2 – Modalità di costituzione e durata

1. I componenti dell'organismo di valutazione sono scelti dal Dirigente del Settore III Urbanistica e gestione del territorio nell'ambito di terne di professionisti fornite dai rispettivi ordini professionali, previa richiesta dell'Ente. Relativamente alle terne fornite dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, sarà scelto un solo professionista da incaricare.

2. Nell'ambito delle terne di professionisti fornite dagli ordini professionali, sono scelti anche i supplenti, che possono essere incaricati, per l'esame di singole pratiche, in caso di conflitto d'interessi o impedimento temporaneo del professionista incaricato, in prima battuta, di fare parte dell'organismo di valutazione.

3. Il gruppo di lavoro è costituito per la durata di 24 (ventiquattro) mesi e, per tale periodo, è chiamato a dare un supporto tecnico-scientifico per l'esame delle istanze presentate che richiedono una valutazione di incidenza di 1° livello (screening) o una valutazione di incidenza di 2° livello.

4. Il Dirigente del Settore III Urbanistica e Gestione del Territorio si attiva tempestivamente, avviando il procedimento di rinnovo dell'organismo di valutazione e definendolo prima della scadenza di cui al comma precedente.

5. L'organismo è costituito con provvedimento del Dirigente del Settore III Urbanistica e Gestione del Territorio, trattandosi di attività gestionale, ai sensi dell'art. 107 del Tuel, previo affidamento dell'incarico ai sensi della normativa vigente in materia di servizi tecnici e conseguente la sottoscrizione di apposito contratto, nella forma della scrittura privata, che disciplina i rapporti tra ente e professionista.

Articolo 3. Attribuzioni

1. L'organismo di valutazione svolge le seguenti funzioni:

- Esprime parere tecnico, previsto dall'art.5 del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii, su qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito di "Natura 2000" che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime.
- Predispone i provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- Predispone la compilazione del format Screening livello I° e II° – Istruttoria valutatore screening specifico – previsto dalla normativa vigente in materia;
- Collabora con il Dirigente del Settore III Urbanistica e gestione del territorio e/o con l'ufficio comunale di riferimento, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti il procedimento, ivi compreso le pubblicazioni e report previste nel Decreto ARTA Sicilia n.36 del 14 febbraio 2022; Resta, comunque, in capo al Dirigente competente la responsabilità del procedimento e del provvedimento finale, nonché di tutte le altre attività, di competenza, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento.

2. L'organismo di valutazione può:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Regione Sicilia e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

Nell'esprimere il parere di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione ZSC e ZPS vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutandogli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori del territorio, e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 4. Funzionamento

1. I componenti dell'organismo di valutazione esercitano le proprie prestazioni professionali connesse all'incarico secondo modalità operative ed in ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'art.97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. L'organismo di valutazione si riunisce con cadenza bimensile e comunque secondo un calendario stabilito di comune accordo dai componenti con il Responsabile dell'Ufficio; ove necessario, verranno comunque fissate riunioni straordinarie, mediante richiesta del Responsabile del Procedimento con nota consegnata brevi manu, all'indirizzo email o all'indirizzo pec dei professionisti;

3. La riunione è presieduta dal componente più anziano d'età che svolge le funzioni di coordinamento. Copia della convocazione è trasmessa alle strutture comunali che devono mettere a disposizione dell'organismo tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.

4. Le riunioni dell'organismo di valutazione non sono pubbliche.
5. Il parere deve essere reso con la partecipazione di tutti i componenti l'organismo, in considerazione delle diverse professionalità interessate, o altresì con la maggioranza degli stessi.
6. L'organismo di valutazione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria e conformando lo stesso parere con le linee guida nazionali sulle valutazioni di incidenza di cui Decreto A.R.T.A. n.36 del 14 febbraio 2022.
7. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; in caso di divergenza di posizioni riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa tra i professionisti che compongono l'organismo, il verbale ne deve dare atto e riportare la relativa motivazione.
8. Il segretario redige il verbale della seduta su supporto informatico, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
9. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai componenti dell'organismo.

Articolo 5. Prestazione

L'incarico ai componenti esterni dell'organismo di valutazione è conferito a titolo oneroso, trattandosi di prestazione professionale. Il compenso di ogni componente è determinato nella misura di euro 80 a pratica definita per le valutazioni d'incidenza ambientale o screening livello I, oltre iva e cassa previdenziale, **non è previsto alcun rimborso spese per i componenti**. L'ammontare dell'onorario per ogni componente, per tutto il periodo, non può superare il tetto massimo di € 10.000,00; nel caso di superamento di tale soglia subentrerà il professionista supplente. L'esame della pratica è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria, nel seguente modo:

- € 300,00 per le pratiche di screening livello I;
- € 600,00 per le pratiche di Valutazione di Incidenza livello II;

I proventi sono finalizzati al finanziamento della Commissione e dell'Ufficio preposto al rilascio dei provvedimenti di Valutazione di Incidenza e non sono soggetti a restituzione in caso di esito negativo dell'istruttoria. L'ammontare degli oneri istruttori da versare è soggetto alle variazioni determinate dalle sopravvenienti disposizioni regionali.

Gli importi dovranno essere versati, contestualmente alla presentazione della pratica, direttamente al Comune di Montallegro, sul relativo conto corrente bancario/o postale.

Articolo 6. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

L'organismo di valutazione istruisce i procedimenti, provvede, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni, ed esprime parere sulla valutazione di incidenza in quanto il procedimento è preliminare rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o concessori inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

Articolo 7. Termini per l'espressione del parere

1. L'organismo di valutazione è tenuto ad esprimere il proprio parere entro **30** giorni dalla ricezione dell'istanza.
2. Rispetto al parere previsto sulle pratiche di condono edilizio e/o a pratiche di concessioni in sanatoria relative ad interventi sottoposte a vincolo paesaggistico, l'organismo di valutazione deve esprimersi entro **40** giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 8. Incompatibilità.

1. L'incarico di componente dell'organismo di valutazione "de quo" è incompatibile:

- a) con la carica di Consigliere Comunale ed i componenti della Giunta Comunale;
- b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Montallegro o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- c) con i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale della pianificazione urbanistica e territoriale o di atti di programmazione e pianificazione di settore del Comune di Montallegro;

Non possono far parte dell'organismo di valutazione, contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono farne parte i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche.

Art. 9. Decadenza dei componenti.

1. I componenti dell'organismo sono sostituiti, con comunicazione del dirigente del settore pianificazione, se risultano assenti ingiustificati per più di **3** riunioni consecutive, salvo eventuale congrua motivazione.
2. Il procedimento di sostituzione è analogo a quello di conferimento dell'incarico.

Art. 10. Conflitto di interessi.

1. I componenti dell'organismo, prima dell'inizio della trattazione delle singole "pratiche" devono rendere la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse. Ove interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta esplicita menzione nel parere o negli atti espressione dell'organismo.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente dell'organismo di valutazione.
3. I componenti dell'organismo, nella fase di definizione dell'incarico, devono essere messi a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione vigente del Comune di Montallegro e devono rendere apposita dichiarazione di accettazione delle prescrizioni in esso contenute e che attengono alla fattispecie che li riguarda.

Articolo 11. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di funzionamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.